



# COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE

PROVINCIA DI VICENZA

**COPIA**

Deliberazione n. 30 del 29-09-2017

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE**

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre alle ore 18:00, nella residenza Municipale di Tonezza del Cimone si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sig. DALLA VIA DIEGO

Eseguito l'appello risultano

<b>DALLA VIA DIEGO</b>	<b>P</b>	<b>DELLAI SILVIA</b>	<b>P</b>
<b>CANALE ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>FONTANA GIULIA</b>	<b>P</b>
<b>PETTINA' VALENTINA</b>	<b>P</b>	<b>FONTANA GIUSEPPE</b>	<b>A</b>
<b>DELLAI ANNE-MARIE</b>	<b>P</b>	<b>FONTANA QUIRINO</b>	<b>P</b>
<b>CANALE MARIA CRISTINA</b>	<b>A</b>	<b>PADOAN ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>DALLA VIA LUCIANO</b>	<b>P</b>		

Partecipa alla seduta il Sig. Vizzi Carmela Segretario Comunale

Il presidente Sig. DALLA VIA DIEGO nella sua veste di Sindaco riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Relazione in merito al Sindaco

E pertanto

### **Il Consiglio Comunale**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila) euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni delle comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

- degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale degli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate già adottato, ai sensi dell'art. 1 comma 611 e 612 della L. n. 190/2014, con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10/08/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell' art.24, comma 2 T.U.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di legge:

- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i. (T.U.E.L.);
- D.Lgs. 33/2013, per come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 97/2016;
- L.n. 190/2014 (Legge di stabilità);
- L. n. 124/2015;

D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.);

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipate possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come risulta da relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione sia:
  - trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
  - pubblicata sul sito internet comunale, Sezione "Amministrazione trasparente";

3. di dare atto, inoltre, che:

- le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione andranno inviate al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);

- la comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 è inviata altresì alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva votazione unanime, legalmente espressa ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i..

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE**

**LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 15-09-2017

Il Responsabile del Servizio  
**Fabrello Carla**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 15-09-2017

Il Responsabile del Servizio  
**Fabrello Carla**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to DALLA VIA DIEGO

Il Segretario Comunale  
F.to Vizzi Carmela

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 267/00;

Lì, 12-10-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Vizzi Carmela

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

Lì, 29-09-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia Conforme all'originale

Lì

Il Funzionario Incaricato